

REGOLAMENTO (CEE) N. 2202/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1989

che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 9, l'articolo 67, paragrafo 8, l'articolo 70, paragrafo 8 e l'articolo 72, paragrafo 5,considerando che, in seguito alle numerose operazioni di codificazione cui è stata sottoposta la regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo, è opportuno, a scopo di maggiore chiarezza, codificare il regolamento (CEE) n. 3282/73 della Commissione del 5 dicembre 1973, relativo alla definizione del taglio e della vinificazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 956/74⁽⁴⁾, adattando i riferimenti che vi figurano;

considerando che, ai fini di un'interpretazione coerente dei termini taglio e vinificazione nella regolamentazione comunitaria, è opportuno fissarne le definizioni;

considerando che tali definizioni devono essere fissate tenendo conto delle disposizioni comunitarie già applicabili, dell'interesse a favorire la produzione di merci di buona qualità, nonché delle esigenze degli ambienti interessati;

considerando che il taglio è una mescolanza di vini o mosti di diverse provenienze o di diverse categorie;

considerando che, per i vini o mosti provenienti dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, l'indicazione della provenienza geografica o della varietà di vite è di grande importanza per il loro valore commerciale; che occorre pertanto considerare come tagli anche la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da una stessa zona, ma, all'interno di questa, da diverse unità geografiche, nonché la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da diverse varietà di vite o da diverse annate di raccolta, sempreché la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito;

considerando che è opportuno definire la vinificazione come la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, anche non pigiate, di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti d'uva

parzialmente fermentari, di succhi d'uva, di succhi d'uva concentrati o di vini nuovi ancora in fermentazione, fermo restando che le operazioni successive fino all'imbottigliamento possono essere considerate pratiche enologiche;

considerando che, tenuto conto della responsabilità della persona che immette nel commercio il vino imbottigliato, è opportuno che la definizione dell'imbottigliatore si riferisca al proprietario del vino anche nel caso in cui faccia eseguire da una terza persona l'imbottigliamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Il presente regolamento è valido per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio⁽⁵⁾, eccezion fatta per i vini spumanti ed i vini liquorosi.*Articolo 2*

1. Per taglio si intende la mescolanza di vini o di mosti provenienti:

- a) da diversi Stati,
- b) da diverse zone viticole della Comunità o da diverse zone di produzione di un paese terzo ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87,
- c) dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, ma
 - da diverse unità geografiche,
 - da diverse varietà di viti,
 - da diverse annate di raccolta,

sempreché la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito,

d) o da diverse categorie di vino o di mosto.

2. Per diverse categorie di vino o di mosto si intendono:

- il vino rosso, il vino bianco, nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino,
- il vino da pasto, il v.q.p.r.d., nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 337 del 6. 12. 1973, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 23. 4. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.

3. Non si considera come taglio:

- a) l'aggiunta al prodotto in causa di mosto d'uva concentrato avente per effetto l'aumento della gradazione alcolometrica naturale,
- b) la dolcificazione
 - di un vino da pasto,
 - di un v.q.p.r.d. se il prodotto dolcificante proviene dalla regione determinata di cui il v.q.p.r.d. reca il nome,
- c) la produzione di un v.q.p.r.d. secondo le pratiche tradizionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) secondo comma del regolamento (CEE) n. 823/87.

Articolo 3

Per vinificazione si intende la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, anche non pigiate, di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti d'uva parzialmente fermentati, di

succhi d'uva, di succhi d'uva concentrati o di vini nuovi ancora in fermentazione.

Articolo 4

Per imbottigliatore si intende la persona fisica o giuridica o l'associazione di dette persone che procede o fa procedere per proprio conto all'imbottigliamento.

Per imbottigliamento si intende il riempimento, ai fini commerciali, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri.

Articolo 5

1. Il regolamento (CEE) n. 3282/73 è abrogato.
2. I richiami al regolamento abrogato ai sensi del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura in allegato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 3282/73	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 3 bis	Articolo 4
Articolo —	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 6